

REGIONE PIEMONTE - CIRCOLARE

Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 febbraio 2019, n. 1/CUT.

Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R (Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68), come modificato dai regolamenti regionali 26 marzo 2007 n. 4/R e 14 aprile 2008, n. 4/R. Termini per la presentazione delle istanze di contributo, nelle more dell'approvazione del Programma triennale della cultura di cui all'art. 6 della Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura).

Alle compagnie teatrali operanti nel comparto del teatro professionale

All'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)

Unione Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta

LORO SEDI

La legge regionale 30 maggio 1980, n. 68. (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa) prevedeva all'art. 1 la promozione e il sostegno alle attività teatrali di prosa svolte da Enti locali singoli o associati, Enti teatrali pubblici, soggetti teatrali professionali, al fine di contribuire ad una maggiore fruizione sociale dello spettacolo di prosa e alla crescita civile e culturale dei cittadini. In particolare l'art. 2 comma 1, ha provveduto a definire le categorie di soggetti destinatari degli interventi di legge, individuando alla lett. c) i soggetti che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture secondo principi e criteri di professionalità.

Con l'attuazione del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R (Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68), come modificato dai regolamenti regionali 26 marzo 2007 n. 4/R e 14 aprile 2008, n. 4/R, si è stabilito all'art. 1 che nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla citata legge regionale, la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all'articolo 2 della l.r. 68/1980, che hanno sede operativa in Piemonte e che svolgono attività teatrali in via prevalente sul territorio piemontese con caratteri di continuità e di professionalità. Il Regolamento stabilisce fra l'altro modalità e tempi di presentazione delle istanze di contributo.

La legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, nel procedere a ridefinire complessivamente la materia relativa all'attività teatrale di prosa, ha provveduto all'art. 45 ad abrogare le rispettive normative di riferimento: la l.r. n. 68/1980 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa) con effetto dal 1°1.2019 e il regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R/2005 (Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68) che tuttavia, in virtù della transitorietà espressa all'art. 43, resterà efficace sino alla data di adozione dei nuovi strumenti di Programmazione e di attuazione previsti dalla medesima l.r. 11/2018.

Lo strumento di programmazione che assorbirà, fra le altre, le funzioni e le competenze in materia di teatro professionale, oggetto del regolamento n. 4/R/2005, è individuato all'art. 6, il cui comma 1

stabilisce che il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali. Il comma 5 precisa inoltre che tale Programma triennale è approvato dal Consiglio Regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il già citato art. 43, al primo comma precisa tuttavia che, in sede di prima applicazione, il Piano triennale va approvato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, fissata al 1° gennaio 2019. Si sottolinea che tale termine porterebbe la scadenza per l'approvazione del Piano al 30 giugno 2019, in sovrapposizione con l'imminente fine della X Legislatura regionale, rendendo pertanto estremamente incerta la data dell'effettiva approvazione del documento di programmazione, inevitabilmente successiva all'insediamento dei nuovi organi legislativo ed esecutivo.

Nel corso degli anni il termine per la presentazione delle istanze, originariamente fissato al 15 settembre (sia nella fonte primaria sia secondaria) dell'anno antecedente a quello relativo alla richiesta di contributo è stato modificato, con successivo intervento legislativo (l.r. 26/2015), alla data del 28 febbraio dell'anno stesso di richiesta del contributo, senza peraltro che tale modifica sia stata recepita nel regolamento n. 4/R/2005, attuativo della l.r. n. 68/1980, comportando di fatto, in virtù della diversa collocazione della fonte, una effettiva disapplicazione della norma regolamentare.

Pertanto, con l'intento di fornire indicazioni oggettive in merito all'applicazione delle norme corrette e alla loro effettiva operatività, e preso atto delle modifiche normative intervenute, emerge la necessità di stabilire le modalità e i termini entro i quali i soggetti interessati dovranno presentare istanza per accedere ai benefici di legge con riferimento all'attività di teatro professionale, tenuto conto che il regolamento attualmente ancora in vigore dispone un termine di presentazione delle richieste di contributo (il 15 settembre dell'anno precedente), peraltro già scaduto, all'avvio del regime normativo transitorio stabilito dalla nuova legge regionale.

Al contempo è bene sottolineare che la promozione del teatro professionale, con particolare attenzione a quella con carattere professionale e d'impresa, già oggetto della specifica l.r. 68/1980, è ora nuovamente riconosciuta dall'art. 31 della l.r. 11/2018 tra gli ambiti dell'intervento regionale, per cui l'individuazione di una soluzione al problema emerso e sopra descritto intende dare, in ultima analisi, piena attuazione alla ratio della nuova legge, superando le problematiche poste dal Regolamento n. 4/R/2005 e garantendo così una piena continuità fra la normativa recentemente abrogata e la nuova legge quadro in materia di cultura.

A tale proposito come già sopra evidenziato, l'art. 43 prevede che anche gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 11/2018, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge. In tale contesto conserva la sua efficacia il Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali per il triennio 2018/2020 approvato con D.G.R. 8 giugno 2018, n. 23-7009, che contiene fra l'altro le linee di indirizzo generali in materia di politica culturale, nonché i criteri e le modalità di valutazione delle istanze di contributo derivanti dal regolamento n. 4/R/2005.

Inoltre rileva, ai fini della definizione dei termini di presentazione delle istanze, quanto stabilito dall'art. 46 che al comma 2 prevede che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo in riferimento agli ambiti tematici di intervento individuati dalla legge e in coerenza con il Programma triennale della cultura, il quale, come già sopra spiegato, è attualmente riferito a quello attualmente in vigore.

In considerazione dell'evoluzione normativa esplicitata in precedenza e tenuto conto dell'inapplicabilità del termine stabilito dall'art. 2 comma 1 del regolamento 4/R/2005 (vale a dire 15 settembre dell'anno antecedente in quanto tale termine è ormai ampiamente decorso e risale a un momento in cui era ancora vigente la l.r. 68/1980 e non era ancora in vigore la l.r. 11/2018), valutata, pertanto, la necessità di uniformare il periodo di presentazione delle istanze su tutte le linee di intervento su cui la Giunta regionale deciderà di prevedere l'assegnazione di risorse dopo l'approvazione della legge regionale di bilancio, come previsto dalle attuali disposizioni in materia di cultura (l.r. 11/18), si ritiene indispensabile agire in un regime di attivazione di avvisi pubblici di finanziamento solo a seguito della verifica della certezza della disponibilità di risorse.

Nelle more della definizione e dell'approvazione del Programma triennale della cultura previsto dall'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), i termini per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R (Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68) verranno stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell'art. 46 comma 2 della l.r. 11/2018.

Sergio CHIAMPARINO

Visto
L'Assessore alla Cultura e al Turismo
Antonella PARIGI